

Codice A1703B

D.D. 3 marzo 2020, n. 81

L.R. 63/78, L.R. 1/19. Servizio di manutenzione, assistenza tecnica di cromatografi ionici Thermo Dionex DX500 per il 2020-2021. Procedura di acquisizione mediante trattativa diretta, ai sensi dell'art. 36 com. 2 lett a) del d.lgs 50/16 sul MEPA. D.D. di affidamento. Spesa di euro 10.162,60 (Impegno n. 3311/20 di euro 5.081,30 sul cap. di spesa 142574/20, Impegno n.1152/21 di euro 5.081,30 sul cap. di spesa 1425



ATTO N. DD-A17 81

DEL 03/03/2020

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

A1703B - Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici

OGGETTO: L.R. 63/78, L.R. 1/19. Servizio di manutenzione, assistenza tecnica di cromatografi ionici Thermo Dionex DX500 per il 2020-2021. Procedura di acquisizione mediante trattativa diretta, ai sensi dell'art. 36 com. 2 lett a) del d.lgs 50/16 sul MEPA. D.D. di affidamento. Spesa di euro 10.162,60 (Impegno n. 3311/20 di euro 5.081,30 sul cap. di spesa 142574/20, Impegno n.1152/21 di euro 5.081,30 sul cap. di spesa 142574/21).

Dato atto che la Giunta regionale con atto deliberativo n. 4-439 del 29.10.2019 “Riorganizzazione parziale delle strutture del ruolo della Giunta Regionale. Art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i. Modificazione dei provvedimenti organizzativi approvati con D.G.R. n. 20-318 del 15 settembre 2014 e s.m.i. e D.G.R. n. 11-1409 del 11 maggio 2015 e s.m.i.”, ha approvato nella declaratoria delle attribuzioni del Settore fitosanitario e servizi tecnico-scientifici, nel rispetto dell'indirizzo della Direzione Agricoltura ed in conformità con gli obiettivi fissati dagli Organi di Governo, lo svolgimento delle seguenti attività:

- attuazione della normativa fitosanitaria nazionale e comunitaria;
- vigilanza e controlli fitosanitari all'import ed export di vegetali e prodotti vegetali, sulla produzione vivaistica e sementiera e sulla circolazione di materiale vegetale;
- coordinamento ed interventi in applicazione di misure di emergenza e lotte obbligatorie contro organismi nocivi, diagnostica fitopatologica di supporto alla vigilanza ed ai controlli fitosanitari;
- supporto tecnico-scientifico per l'attuazione di programmi di produzione integrata e di agricoltura ecocompatibile;
- controlli delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari; ricerche e sperimentazioni fitosanitarie, agronomiche e agrometeorologiche;
- ricerca di residui di prodotti fitosanitari su prodotti agroalimentari; analisi chimiche

- agroambientali e di supporto;
- agrometeorologia e mitigazione degli effetti del cambiamento climatico; gestione banca dati terreni;
 - rilascio autorizzazioni e certificazioni di competenza; controllo e vigilanza di settore.

Ritenuto di garantire, al fine di evitare interruzioni nello svolgimento delle analisi fitopatologiche e chimiche, la funzionalità del cromatografo ionico Thermo Dionex DX500, in uso presso i Laboratori del Settore fitosanitario e servizi tecnico-scientifici, attraverso la manutenzione ordinaria annuale e la riparazione di eventuali guasti presenti.

La perfetta funzionalità del cromatografo ionico Thermo Dionex DX500 è indispensabile per:

- il corretto svolgimento delle analisi chimiche su matrici pedologiche e vegetali dirette ad ottemperare a quanto previsto dalle misure 10.1.1 e 11 del P.S.R. 2014-2020, ai sensi del Regolamento UE 1305/2013;
- analisi di laboratorio atte ad individuare eventuali organismi nocivi presenti nelle liste di quarantena diffuse dall'OEPP (Organisation Européenne et Méditerranéenne pour la Protection des Plantes) e per evitare la loro diffusione sul territorio nazionale ed internazionale;

Preso atto dei contenuti della circolare esplicativa n. prot. 6107/A10.00 del 04/04/2017 avente ad oggetto: "Indicazioni operative sugli appalti sotto soglia";

verificato che Consip S.p.A. a tutt'oggi non ha stipulato alcuna convenzione relativa a servizi comparabili con l'oggetto del presente affidamento e dato atto che qualora la stessa Consip, nelle more della presente procedura, concluda una convenzione avente parametri prezzo-qualità più convenienti, l'Amministrazione regionale si riserva di non pervenire alla stipula dei contratti;

premesso che con la determinazione dirigenziale a contrarre n. 1167 del 18.12.2019 si provvedeva a:

indire una procedura di acquisizione mediante trattativa diretta, ai sensi dell'art 36 comma 2 lett.a) del d.lgs 50/16, con l'impiego del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 4 con utilizzo del MEPA co(MEPA) per l'affidamento del Servizio di manutenzione ed assistenza tecnica di cromatografi ionici Thermo Dionex DX500 per gli anni 2020-2021;

avviare ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 la trattativa diretta n. 118798n l'operatore economico Thermo Fisher Scientific SpA, Strada Rivoltana Km 4- 20090 Rodano (MI) - P. IVA 07817950152, casa madre del cromatografo ionico Thermo Dionex DX500, abilitato all'iniziativa "SERVIZI - Servizi di assistenza, manutenzione e riparazione di beni e apparecchiature" in grado di intervenire sui cromatografi ionici in uso presso i laboratori agrochimici e fitopatologici del Settore fitosanitario e servizi tecnico-scientifici, sostituendo eventualmente i componenti usurati o guasti con ricambi originali;

stabilire che la spesa presunta complessiva per l'avvio della trattativa n.1187963 è di euro 8400,00 IVA esclusa per il biennio 2020-2021, definita su una stima delle offerte economiche pervenute nelle annualità precedenti per servizi analoghi;

identificare, ai fini di quanto previsto dall'art. 32 comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici, quali elementi essenziali dello stipulando contratto di fornitura, le disposizioni contenute nelle Condizioni Particolari di Contratto (Allegato A) e nelle Caratteristiche tecniche del servizio - (Allegato B);

stabilire che l'Amministrazione regionale si riserva di modificare il contratto per il servizio biennale (2020-2021) di manutenzione ed assistenza tecnica di cromatografi ionici Thermo Dionex DX500 in uso presso i laboratori agrochimici e fitopatologici del Settore fitosanitario e servizi tecnico-scientifici durante il periodo di efficacia, ai sensi dell'art. 106 comm. 1 lett. b) del D.lgs 50/2016, con successivo atto amministrativo;

individuare, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 50/2016, quale "Responsabile unico del Procedimento" (R.U.P.), la Dr.ssa Luisa Ricci, Responsabile del Settore fitosanitario e servizi tecnico-scientifici;

stabilire che per il servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 31 com.4 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e secondo quanto stabilito al punto 8.1 lett.b) delle linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti: "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), Dr.ssa Luisa Ricci, avendo le competenze tecniche, assume la funzione di direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) avvalendosi anche del supporto del funzionario tecnico Dr.ssa Laura Petruzzelli in servizio c/o il Settore fitosanitario e servizi tecnico-scientifici;

scaduti i termini per la presentazione dell'offerta, l'operatore economico Thermo Fisher Scientific SpA ha presentato un'offerta economica complessiva pari ad euro 8.330,00 IVA esclusa per il servizio biennale di manutenzione ed assistenza tecnica di cromatografi ionici Thermo Dionex DX500, in uso presso il Settore fitosanitario e servizi tecnico-scientifici.

Dato atto che la stazione appaltante ha provveduto ad espletare le operazioni di valutazione dell'offerta tecnica ed economica accedendo alla sezione dedicata presente sul MEPA, giudicando positivamente l'offerta nella completezza e nella corrispondenza del contenuto rispetto a quanto disciplinato dagli atti di gara e che in particolare l'offerta presentata dalla Thermo Fisher Scientific SpA:

sotto il profilo tecnico, corrisponde alle effettive esigenze richieste dal Settore fitosanitario e servizi tecnico-scientifici;

sotto il profilo economico, il prezzo per la realizzazione del servizio è da ritenersi congruo rispetto alle spese sostenute nelle annualità precedenti per servizi di manutenzione analoghi;

considerato che sono state rispettate le fasi delle procedure di affidamento, come previsto dall'art. 32 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., si ritiene di procedere all'affidamento del servizio biennale (2020-2021) di manutenzione e assistenza tecnica del cromatografo ionico Thermo Dionex DX500 in uso presso il Settore fitosanitario e servizi tecnico-scientifici alla società Thermo Fisher Scientific SpA, Strada Rivoltana Km 4- 20090 Rodano (MI) - P. IVA 07817950152.

Ritenuto opportuno di:

approvare al termine della trattativa diretta n.1187963 l'offerta economica di euro 8.330,00 IVA esclusa presentata dalla società Thermo Fisher Scientific SpA, Strada Rivoltana Km 4- 20090 Rodano (MI) - P. IVA 07817950152, servizio biennale di manutenzione ed assistenza tecnica di cromatografi ionici Thermo Dionex DX500 in uso presso il Settore fitosanitario e servizi tecnico-scientifici;

aggiudicare, mediante ricorso alla procedura di acquisizione mediante trattativa diretta, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs 50/2016 e s.m.i alla società Thermo Fisher Scientific SpA,

Strada Rivoltana Km 4– 20090 Rodano (MI) - P. IVA 07817950152– il servizio biennale (2020-2021) di manutenzione ed assistenza tecnica di cromatografi ionici Thermo Dionex DX500 in uso presso il Settore fitosanitario e servizi tecnico-scientifici per una spesa di euro 8.330,00 IVA esclusa;

prendere atto che, come indicato nei dati relativi all’offerta riportati nel documento di stipula, i costi relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dall’impresa di cui all’art. 95, comma 10, del D.lgs.50/2016 e s.m.i, per l’esecuzione del presente affidamento, sono pari ad euro 21,00 (ventuno//00);

redigere il DUVRI congiunto, qualora venga riscontrata la presenza di rischi in conformità a quanto previsto dall’art. 26 comma 3-bis del D.lgs n. 81/2008 ed integrato dal D.lgs n. 106/2009, 3-bis del D.lgs n. 81/2008 ed integrato dal D.lgs n. 106/2009;

procedere ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. alla stipula del contratto mediante scrittura privata con il Rappresentante Legale della società Thermo Fisher Scientific SpA, Strada Rivoltana Km 4– 20090 Rodano (MI) - P. IVA 07817950152– per il servizio biennale (2020-2021) di manutenzione ed assistenza tecnica di cromatografi ionici Thermo Dionex DX500 in uso presso il Settore fitosanitario e servizi tecnico-scientifici;

allegare alla presente determina per farne parte integrante e sostanziale il documento di stipula prodotto automaticamente dalla piattaforma MEPA e contenente i dati della T.D (trattativa diretta) n. 1187963 predisposta dalla stazione appaltante;

allegare alla presente determina per farne parte integrante e sostanziale le condizioni particolari di contratto modificate agli artt. 7 e 10, a causa dell’obsolescenza degli strumenti, dall’operatore economico Thermo Fisher Scientific SpA P. IVA 07817950152 e accettate integralmente ed esplicitamente dalla stazione appaltante e sottoscritte ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile dal R.U.P., la Dr.ssa Luisa Ricci, Responsabile del Settore fitosanitario e servizi tecnico-scientifici,

stabilire che il contratto per il servizio biennale di manutenzione ed assistenza tecnica di cromatografi ionici Thermo Dionex DX500 si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il documento di stipula firmato digitalmente sarà caricato a sistema ai sensi dell’art 52 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione;

visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

preso atto che l’articolo 39 del D.Lgs. n. 118/2011 dispone che le Regioni approvino annualmente il bilancio di previsione finanziario, con il quadro delle risorse da acquisire ed impiegare riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale;

dato atto che il criterio della competenza cosiddetta “potenziata” di cui al D.Lgs. 118/2011, stabilisce che le obbligazioni siano registrate nelle scritture contabili nel momento in cui sorgono, con imputazione nell’esercizio in cui diventano esigibili, ovvero nell’esercizio in cui si prevede che debba essere emesso il relativo atto di liquidazione;

vista la Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 24 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per gli anni 2020-2022 e disposizioni finanziarie”;

vista la DGR n. 12-924 del 17/01/2020 “Esercizio provvisorio del Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2020-2022. Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 24 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per gli anni 2020-2022 e disposizioni finanziarie". Ripartizione delle unita' di voto del Bilancio in capitoli, ai fini della gestione”;

preso atto che con la determinazione dirigenziale n. 1167 del 18.12.2019 si è provveduto:

ad impegnare (Imp. n. 3311/2020) euro 5.124,00 (di cui euro 924,00 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17ter del DPR 633/1972) sul capitolo di spesa 142574/2020 (Missione 16 - Programma 1601) in favore dell'operatore economico Thermo Fisher Scientific SpA, Strada Rivoltana Km 4– 20090 Rodano (MI) - P. IVA 07817950152 – per il servizio di manutenzione ed assistenza tecnica del cromatografo ionico Thermo Dionex DX500 per il 2020.

Scadenza dell'obbligazione: esercizio 2020 euro 5.124,00.

Elementi della “Transazione elementare” di cui agli artt. 5, 7 del d.lgs n. 118/2011:

Conto finanziario: U.1.03.02.99.999

Cofog: 04.2

Transazione Unione Europea: 8

Ricorrente: 4

Perimetro sanitario: 3

ad impegnare (Imp n. 1152/2021) euro 5.124,00 (di cui euro 924,00 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17ter del DPR 633/1972) sul capitolo di spesa 142574/2021 (Missione 16 - Programma 1601) in favore dell'operatore economico Thermo Fisher Scientific SpA, Strada Rivoltana Km 4– 20090 Rodano (MI) - P. IVA 07817950152 – per il servizio di manutenzione ed assistenza tecnica del cromatografo ionico Thermo Dionex DX500 per il 2021.

Scadenza dell'obbligazione: esercizio 2021 euro 5.124,00.

Elementi della “Transazione elementare” di cui agli artt. 5, 7 del d.lgs n. 118/2011:

Conto finanziario: U.1.03.02.99.999

Cofog: 04.2

Transazione Unione Europea: 8

Ricorrente: 4

Perimetro sanitario: 3

a stabilire che l'aggiudicazione definitiva del servizio avverrà al termine della trattativa diretta con l'operatore economico Thermo Fisher Scientific SpA;

a rimandare a successivo provvedimento l'eventuale rettifica della spesa presunta impegnata (Imp. n. 3311/2020, Imp n. 1152/2021) sul cap. di spesa n. 142574/2020 e sul cap. di spesa n.142574/2021 (Missione 16 - Programma 1601);

dato atto che la spesa effettiva, a conclusione della trattativa diretta, per il servizio di manutenzione ed assistenza tecnica del cromatografo ionico Thermo Dionex DX500 - per gli anni 2020-2021 - risulta essere pari ad euro 10.162,60 IVA inclusa, da corrispondere all'aggiudicatario del servizio: Thermo Fisher Scientific SpA, Strada Rivoltana Km 4– 20090 Rodano (MI) - P. IVA 07817950152;

ritenuto pertanto di ridurre di:

- euro 42,70 l'impegno n. 3311/2020 di euro 5.124,00 assunto sul capitolo di spesa 142574/2020 (Missione 16 - Programma 1601) con la determinazione dirigenziale n.1167 del 18.12.2019;

- euro 42,70 l'impegno n. 1152/2021 di euro 5.124,00 assunto sul capitolo di spesa 142574/2021 (Missione 16 - Programma 1601) con la determinazione dirigenziale n.1167 del 18.12.2019;

stabilito che la liquidazione di:

euro 5.081,30 sul capitolo di spesa 142574/2020 in favore dell'operatore economico Thermo Fisher Scientific SpA sarà effettuata a regolare esecuzione della prestazione secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti, previo invio alla Regione Piemonte della fattura in formato elettronico, debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

euro 5.081,30 sul capitolo di spesa 142574/2021 in favore dell'operatore economico Thermo Fisher Scientific SpA verrà effettuata, previa verifica della sussistenza dei requisiti giuridici e contabili, nell'esercizio finanziario 2021 del bilancio di previsione finanziario della Regione Piemonte;

considerato che in conformità con quanto previsto dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza è stato assegnato al servizio biennale di manutenzione ed assistenza tecnica di cromatografi ionici Thermo Dionex DX500 in oggetto il seguente codice identificativo di gara (CIG) Z722B44219;

visto il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e considerato l'art. 6 della medesima norma riguardante i criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni;

vista la D.G.R. n. 10-396 del 18 ottobre 2019 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908";

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

tutto ciò considerato

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"
- visti gli artt. 17 e 18 della L. R. 23 del 28.07.2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale";
- vista la D.G.R. n. 1-8910 del 16.05.2019 recante "Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2019/2021 della Regione Piemonte (P.T.P.C.) e il relativo Programma per la trasparenza per il triennio 2019-2021";

- vista la DGR n. 1-4046 del 17.10.2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni" parziale revoca della DGR 8-29910 del 13.4.2000";
- vista la DGR n. 12-5546 del 29.08.2017 "Linee guida in attuazione della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile";
- attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016

determina

per le motivazioni espresse in premessa di:

1. approvare al termine della trattativa diretta n. 1187963 l'offerta economica di euro 8.330,00 IVA esclusa presentata dalla società Thermo Fisher Scientific SpA, Strada Rivoltana Km 4– 20090 Rodano (MI) - P. IVA 07817950152, per il servizio biennale (2020-2021) di manutenzione ed assistenza tecnica di cromatografi ionici Thermo Dionex DX500 in uso presso il Settore fitosanitario e servizi tecnico-scientifici;
2. aggiudicare, mediante ricorso alla procedura di acquisizione mediante trattativa diretta, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs 50/2016 e s.m.i. alla società Thermo Fisher Scientific SpA, Strada Rivoltana Km 4– 20090 Rodano (MI) - P. IVA 07817950152 – il servizio biennale (2020-2021) di manutenzione ed assistenza tecnica di cromatografi ionici Thermo Dionex DX500 in uso presso il Settore fitosanitario e servizi tecnico-scientifici per una spesa di euro 8.330,00 IVA esclusa;
3. prendere atto che, come indicato nei dati relativi all'offerta riportati nel documento di stipula, i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa di cui all'art. 95, comma 10, del D.lgs.50/2016 e s.m.i, per l'esecuzione del presente affidamento, sono pari ad euro 21,00 (ventuno//00);
4. redigere il DUVRI congiunto, qualora venga riscontrata la presenza di rischi in conformità a quanto previsto dall'art. 26 comma 3-bis del D.lgs n. 81/2008 ed integrato dal D.lgs n. 106/2009, 3-bis del D.lgs n. 81/2008 ed integrato dal D.lgs n. 106/2009;
5. procedere ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. alla stipula del contratto mediante scrittura privata con il Rappresentante Legale della società Thermo Fisher Scientific SpA, Strada Rivoltana Km 4– 20090 Rodano (MI) - P. IVA 07817950152– per il servizio biennale (2020-2021) di manutenzione ed assistenza tecnica di cromatografi ionici Thermo Dionex DX500 in uso presso il Settore fitosanitario e servizi tecnico-scientifici;
6. allegare alla presente determina per farne parte integrante e sostanziale il documento di stipula prodotto automaticamente dalla piattaforma MEPA e contenente i dati della T.D. (trattativa diretta) n. 1187963 predisposta dalla stazione appaltante;
7. allegare alla presente determina per farne parte integrante e sostanziale le condizioni particolari di contratto modificate agli artt. 7 e 10, a causa dell'obsolescenza degli strumenti, dall'operatore economico Thermo Fisher Scientific SpA P. IVA 07817950152 e accettate integralmente ed esplicitamente dalla stazione appaltante e sottoscritte ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile dal R.U.P., la Dr.ssa Luisa Ricci, Responsabile del Settore fitosanitario e servizi tecnico-scientifici,
8. stabilire che il contratto per il servizio biennale di manutenzione ed assistenza tecnica di cromatografi ionici Thermo Dionex DX500 si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il documento di stipula firmato digitalmente sarà caricato a sistema ai sensi dell'art 52 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione;

9. stabilire che alla spesa effettiva di euro 10.162,60 IVA inclusa per il servizio di manutenzione ed assistenza tecnica di cromatografi ionici Thermo Dionex DX500 – per gli anni 2020-2021 - si provvede a dare copertura finanziaria con i seguenti impegni assunti con la determinazione dirigenziale n. 1167 del 18.12.2019:

- Impegno n. 3311/2020 di euro 5.124,00 assunto sul capitolo di spesa 142574/2020 (Missione 16 - Programma 1601) in favore dell'operatore economico Thermo Fisher Scientific SpA, Strada Rivoltana Km 4– 20090 Rodano (MI) - P. IVA 07817950152 - per il servizio di manutenzione ed assistenza tecnica di cromatografi ionici Thermo Dionex DX500 – per l'anno 2020;
- Impegno n. 1152/2021 di euro 5.124,00 assunto sul capitolo di spesa 142574/2021 (Missione 16 - Programma 1601) in favore dell'operatore economico Thermo Fisher Scientific SpA, Strada Rivoltana Km 4– 20090 Rodano (MI) - P. IVA 07817950152 - per il servizio di manutenzione ed assistenza tecnica di cromatografi ionici Thermo Dionex DX500 – per l'anno 2021;

10. procedere alla riduzione di:

- euro 42,70 sull'impegno n. 3311/2020 di euro 5.124,00 assunto sul capitolo di spesa 142574/2020 (Missione 16 - Programma 1601) con la determinazione dirigenziale n.1167 del 18.12.2019
- euro 42,70 sull'impegno n. 1152/2021 di euro 5.124,00 assunto sul capitolo di spesa 142574/2021 (Missione 16 - Programma 1601) con la determinazione dirigenziale n.1167 del 18.12.2019;

11. stabilire che la liquidazione di:

- euro 5.081,30 sul capitolo di spesa 142574/2020 in favore dell'operatore economico Thermo Fisher Scientific SpA sarà effettuata a regolare esecuzione della prestazione secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti, previo invio alla Regione Piemonte della fattura in formato elettronico, debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
- euro 5.081,30 sul capitolo di spesa 142574/2021 in favore dell'operatore economico Thermo Fisher Scientific SpA verrà effettuata, previa verifica della sussistenza dei requisiti giuridici e contabili, nell'esercizio finanziario 2021 del bilancio di previsione finanziario della Regione Piemonte.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010, nonché nel sito istituzionale www.regione.piemonte.it nella Sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b) e comma 2, e dell'art. 37 del d.lgs n. 33/2013 e s.m.i.

Dati di amministrazione trasparente:

Beneficiario: Thermo Fisher Scientific SpA, Strada Rivoltana Km 4– 20090 Rodano (MI) - P. IVA 07817950152

Importo: euro 10.162,60 IVA inclusa

Dirigente responsabile: Dr.ssa Luisa Ricci

Modalità Individuazione Beneficiario: procedura di acquisizione diretta mediante trattativa diretta, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) e comma 6 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i con utilizzo del MEPA.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

IL DIRIGENTE (A1703B - Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici)
Fto Luisa Ricci

Allegato

REGIONE
PIEMONTE

Direzione Agricoltura

Settore Fitosanitario e servizi tecnico - scientifici

fitosanitario@cert.regione.piemonte.it

Procedura di affidamento mediante procedura negoziata con ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per il “servizio di manutenzione e assistenza tecnica su apparecchiature Thermo Dionex DX 500 per gli anni 2020-2021”

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SERVIZIO DELLA TD N. 1187963

Le Condizioni del Contratto di fornitura che verrà concluso in caso di accettazione dell’offerta del Fornitore contraente **sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto, con altre disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Contratto relative all’Iniziativa “Servizi – Servizi di assistenza, manutenzione e riparazione per: apparecchiature di misurazione, collaudo e prova” del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione**

INDICE

ART. 1	OGGETTO E DISCIPLINA APPLICABILE
ART. 2	OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE CONTRAENTE
ART. 3	OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE CONTRAENTE
ART. 4	ATTIVAZIONE DEI SERVIZI E VERBALE DI ATTIVAZIONE
ART. 5	VERIFICA DI CONFORMITÀ
ART. 6	ASSISTENZA
ART. 7	GARANZIE SULLE PARTI DI RICAMBIO
ART. 8	CORRISPETTIVO
ART. 8Bis	COSTO -CORRISPETTIVO PER LE PARTI DI RICAMBIO
ART. 9	FATTURAZIONE E PAGAMENTI
ART. 10	PENALI
ART. 11	RESPONSABILITÀ
ART. 12	CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
ART. 13	RECESSO
ART. 14	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
ART. 15	RISERVATEZZA E PROPRIETÀ DEI DATI
ART. 16	INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 GDPR 2016/679
ART. 17	OBBLIGHI IN CAPO AL FORNITORE CONTRAENTE IN MATERIA DI DATI PERSONALI;
ART. 18	PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC)
ART. 19	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE
ART. 20	SUBAPPALTO
ART. 21	FORO COMPETENTE – CONTROVERSIE

Costituiscono parte integrante del presente documento il seguente allegato:

- ALLEGATO “Scheda Caratteristiche tecniche servizio di manutenzione e assistenza tecnica su apparecchiature Thermo Dionex DX 500”

CIG: Z722B44219

I rapporti tra le parti sono regolati dalle clausole delle condizioni generali di contratto e dalla scheda Tecnica

PREMESSA - RICHIESTA DI INFORMAZIONI

REGIONE
PIEMONTE

Direzione Agricoltura

Settore Fitosanitario e servizi tecnico - scientifici

fitosanitario@cert.regione.piemonte.it

Le richieste di eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto delle presenti condizioni particolari di fornitura e dei suoi allegati, formulate in lingua italiana e recanti l'indicazione dell'oggetto e del numero di TD, dovranno essere trasmesse esclusivamente a mezzo portale Me.pa.

E' pertanto onere dei Concorrenti visitare il suddetto portale acquistinretepa.it prima della presentazione della propria offerta, onde verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche e precisazioni.

- Il Responsabile della presente procedura di gara è il Dirigente Responsabile del Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici Dr.ssa Luisa Ricci (tel. 011.4322917 fax. 011.4323710 e-mail luisa.ricci@regione.piemonte.it.)

- E' individuato quale R.U.P. (Responsabile unico del procedimento) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i, la Dr.ssa Luisa Ricci, Dirigente Responsabile del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici

- Il referente amministrativo della procedura in oggetto è la sig. Gabriella Galeotti (tel. 011.4323733- fax. 011.4323710- e-mail gabriella.galeotti@regione.piemonte.it)

- Il referente tecnico della presente procedura è la Dr.ssa Laura Petruzzelli (tel 011-432.5556 e -mail laura.petruzzelli@regione.piemonte.it)

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 2 della L. n. 241/1990 (e dall'art. 8 della L.R. n. 14 del 14.10.2014), per il termine del procedimento si rinvia a quanto stabilito dal D.Lgs. n.50/2016.

Ai sensi del d.lgs 50/2016 del Codice dei Contratti Pubblici, il Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici si riserva di richiedere ai concorrenti di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare un termine perentorio, entro cui le imprese concorrenti devono far pervenire le dette precisazioni e/o giustificazioni.

Articolo 1

Oggetto- Importo Presunto e Disciplina applicabile

1. Le presenti Condizioni Generali disciplinano i contratti conclusi tra i Fornitori e i Punti Ordinanti mediante Procedura di acquisizione diretta mediante trattativa diretta, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del dlgs 50/2016, fuori dal I Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (o Mercato Elettronico) ed aventi ad oggetto i Servizi di cui al relativo Capitolato Tecnico-scheda tecnica.

2. I rapporti tra le parti relativi al Contratto sono regolati:

a) dalla proposta del Fornitore e dalla relativa accettazione del Punto Ordinate, dalle presenti Condizioni Generali di Contratto eventualmente pattuite tra le Parti, le quali, in caso di contrasto, prevalgono sulle Condizioni Generali di Contratto, nonché dal relativo Capitolato Tecnico-scheda allegata alla gara in oggetto;

b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016;

c) dalle altre disposizioni anche regolamentari, inclusi i capitolati d'oneri generali e speciali e le norme in materia di contabilità, in vigore per il Soggetto Aggiudicatore, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non materialmente allegate, formano parte integrale del presente Contratto;

d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato nonché, in generale, dalla legge italiana.

3. Le presenti Condizioni Generali, anche nelle loro singole disposizioni, sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere vincolante contenute in leggi o regolamenti vigenti o che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi peggiorative per il Fornitore contraente, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere, salvo quanto previsto all'art. 8 comma 6.

4. Il Punto Ordinate, nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare, modifiche nonché varianti nei casi e alle condizioni previste dall'art. 106, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

L'importo totale presunto per l'avvio della trattativa per la fornitura del Servizio biennale di assistenza tecnica in oggetto IVA esclusa è pari a Euro 8.400,00 per il biennio 2020-2021 ovvero euro 4.200,00/anno

REGIONE
PIEMONTE

DIREZIONE AGRICOLTURA

Settore Fitosanitario e servizi tecnico - scientifici

fitosanitario@cert.regione.piemonte.it

Articolo 2

Obblighi generali del Fornitore contraente

1. Sono a carico del Fornitore contraente, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione dei Servizi e dei servizi connessi oggetto del Contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli oneri fiscali, le imposte e le tasse, gli oneri per la sicurezza, gli eventuali oneri relativi alle spese di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore contraente è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto.
3. I Servizi, i servizi connessi e, in generale, le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e commerciali e alle specifiche indicate nel Catalogo del Fornitore, nonché a quanto stabilito nel relativo Capitolato Tecnico-scheda. Il Fornitore contraente si obbliga a osservare, prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dal Punto Ordinante.
4. Il Fornitore contraente si impegna ad avvalersi di personale specializzato che potrà accedere agli uffici del Punto Ordinante nel rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza e di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore contraente verificare preventivamente le relative procedure.
5. Il Fornitore contraente si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e spese. In particolare, il Fornitore contraente si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto, le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche.
6. Il Fornitore contraente si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
7. Il Fornitore contraente si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore contraente anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.
8. Nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, il Fornitore contraente si impegna ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Punto Ordinante, nonché le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione del Contratto.
13. Il Fornitore contraente si obbliga a consentire al Punto Ordinante di procedere, in qualsiasi momento e senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.

Articolo 3

Obblighi specifici del Fornitore contraente

1. Il Fornitore contraente, in particolare, si impegna, oltre a quanto previsto dalle presenti Condizioni Generali di Contratto, a:
 - a) fornire i Servizi ed erogare i servizi connessi nei tempi, con le modalità e, in generale, in conformità a quanto stabilito dal Contratto;
 - b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire i requisiti ed i livelli di fornitura dei Servizi e dei servizi connessi indicati nel Capitolato Tecnico-scheda e nelle presenti Condizioni Generali, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza;
 - c) assumere ogni responsabilità conseguente alla violazione di diritti di brevetto, di marchio, di autore ed in genere di privativa altrui, manlevando e tenendo indenne il Punto Ordinante di tutti gli oneri conseguenti,

REGIONE
PIEMONTE

Direzione Agricoltura

Settore Fitosanitario e servizi tecnico - scientifici

fitosanitario@cert.regione.piemonte.it

includere le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, qualora venga promossa nei confronti della stessa azione giudiziaria da parte di terzi.

2. Il Fornitore contraente si impegna ad eseguire la prestazione dei Servizi e ad erogare i servizi connessi oggetto del Contratto presso i luoghi ed i locali indicati dal Punto Ordinate, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, comma 1, con riferimento all'attivazione dei Servizi.

3. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte del Punto Ordinate non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti, che questi si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

4. Il Fornitore dovrà in ogni caso operare con la massima diligenza affinché le attrezzature, i mezzi e le modalità operative utilizzate, non comportino alterazioni o danni al patrimonio del Punto Ordinate.

Articolo 4

Attivazione dei Servizi e Verbale di attivazione

1. Per l'esecuzione dei Servizi oggetto del Contratto, il Fornitore contraente si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i Servizi oggetto di ciascun Contratto e, comunque, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico-scheda nel termine stabilito dal Contratto, e comunque tutto alle modalità e termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 10.

2. All'atto dell'attivazione dei Servizi, il Fornitore contraente, anche per mezzo del soggetto da questi incaricato per la prestazione dei Servizi, dovrà redigere un verbale di attivazione del servizio, in contraddittorio con il Punto Ordinate, nel quale dovrà essere dato atto della data dell'attivazione, i dati relativi al Fornitore contraente (compreso il Codice Fiscale - Partita IVA), i dati relativi al Punto Ordinate (Soggetto Aggiudicatore di appartenenza), la data ed il numero progressivo dell'Ordine o della RDO. Il verbale di attivazione dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti.

3. Il Servizio dovrà essere prestato entro e non oltre il termine indicato nel Catalogo del Fornitore, in conformità a quanto previsto nel Capitolato Tecnico-scheda, che è da ritenersi termine essenziale a favore del Punto Ordinate per l'esecuzione del Contratto medesimo, ovvero, nel diverso termine convenuto tra le Parti in caso di RDO. Tale termine inizierà a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla conclusione del Contratto. Salvo diverso accordo tra le Parti, la consegna dovrà essere effettuata tra le ore 9.00 e le ore 14.00, dal lunedì al venerdì, festivi esclusi. Il verbale di cui al successivo comma 4 del presente articolo farà fede circa il giorno e l'ora dell'avvenuta consegna.

4. La data del verbale di attivazione, sottoscritto dalle parti, costituisce la data di inizio dell'erogazione del Servizio da cui si misura la durata dello stesso.

5. Entro 10 giorni lavorativi dalla data di Termine del Servizio, il Punto Ordinate ha la facoltà di contestare, mediante comunicazione scritta al Fornitore contraente, eventuali vizi o difformità del Servizio reso rispetto a quanto previsto nel Contratto.

6. Il Fornitore contraente deve, in tal caso, nel più breve tempo possibile e senza oneri aggiuntivi per il Punto Ordinate, eliminare gli eventuali vizi e/o le difformità contestate ai sensi del comma precedente, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 10.

7. Al termine delle attività di eliminazione dei vizi e delle difformità rilevate, viene redatto e sottoscritto dalle Parti un "Verbale di Accettazione", che produrrà gli stessi effetti dell'accettazione del Servizio.

8. Se entro 10 giorni lavorativi dalla data di termine del Servizio il Punto Ordinate non effettua alcuna contestazione al Fornitore contraente, il servizio si intende automaticamente e tacitamente accettato. In tal caso la data di accettazione del Servizio corrisponderà al decimo giorno successivo alla data di termine del Servizio.

Articolo 5

Verifica di conformità

1. Al momento della prestazione dei Servizi, e comunque entro 20 (venti) giorni dall'ultimazione della prestazione, il direttore dell'esecuzione del contratto (nel caso specifico il tecnico di Laboratorio responsabile) effettua la verifica di conformità dei Servizi resi, secondo i termini e con le modalità previste dall'art. 102 D. Lgs. n.50/2016. Restano ferme le disposizioni normative e regolamentari eventualmente applicabili al Punto Ordinate.

REGIONE
PIEMONTE

Direzione Agricoltura

Settore Fitosanitario e servizi tecnico - scientifici

fitosanitario@cert.regione.piemonte.it

2. In caso di esito positivo della verifica di conformità, la data del relativo certificato varrà come Data di Accettazione dei Servizi con riferimento alle specifiche verifiche effettuate ed indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e l'assistenza prestate dal produttore ed eventualmente dal Fornitore contraente.

3. Nel caso in cui dal controllo di corrispondenza tra verbale di consegna, Contratto e Servizi resi, o in base a prove ed utilizzi successivi, il Punto Ordinate rilevi una difformità qualitativa (ad esempio Servizio non ordinato o viziato, difforme o difettoso) o quantitativa dei Servizi resi, lo stesso Punto Ordinate invierà una segnalazione scritta al Fornitore contraente attivando le pratiche di reso.

4. L'esito positivo dei controlli/verifica di conformità non esonera il Fornitore contraente da eventuali responsabilità derivanti da difetti, imperfezioni e difformità nell'esecuzione del Servizio non facilmente riconoscibili o che comunque non fossero emersi all'atto dei controlli sopra citati.

Articolo 6

Assistenza

1. Oltre alla casella di posta elettronica ufficiale il Fornitore contraente, in conformità a quanto previsto nel Capitolato Tecnico-scheda, metterà a disposizione del Punto Ordinate un numero di fax ed un numero di telefono attivi nella fascia oraria compresa tra le 8.30 e le 17.30 in tutti i giorni lavorativi dell'anno esclusi sabati, domeniche, festivi ed eventuali chiusure aziendali, dedicati a fornire informazioni ai Soggetti Aggiudicatori circa le modalità di ordine e di erogazione del servizio, lo stato degli ordini in corso, i servizi connessi e/o accessori. I suddetti numeri di telefono e di fax dedicati dovranno essere "Numeri per servizi di addebito al chiamato" secondo quanto definito dall'art. 16 della Delibera n. 9/03/CIR della AGCOM

"Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1° agosto 2003, n. 177) ovvero "Numerazione per i servizi di addebito ripartito" Prima categoria, quota fissa, secondo quanto definito dall'art. 17 della detta Delibera.

2. Il Fornitore contraente si impegna a mettere a disposizione del Punto Ordinate l'assistenza standard eventualmente previste in relazione al Servizio. A tale scopo, il Fornitore contraente si impegna ad assistere il Punto Ordinate ed a fare tutto quanto in suo potere per garantire la corretta attivazione ed il godimento dei suddetti servizi di assistenza.

3. Gli ulteriori servizi di assistenza, offerti in aggiunta a quelli previsti nello specifico Capitolato Tecnico-scheda, sono dettagliatamente individuati e specificati all'interno del Catalogo del Fornitore.

4. Resta inteso che, qualora gli interventi di assistenza e manutenzione dovessero comportare una interruzione del Servizio, gli interventi stessi dovranno essere effettuati dal Fornitore contraente in orario non lavorativo per il Punto Ordinate e il Soggetto Aggiudicatore di appartenenza, salvo diverse indicazioni del Punto Ordinate medesimo.

ARTICOLO 7

Garanzie sulle parti di ricambio

** Il Fornitore contraente si impegna a fornire una garanzia sulla mano d'opera di **180gg e di 12 mesi** dalla data di installazione, o di tredici mesi dalla consegna, sulle parti di ricambio.

Articolo 8

Corrispettivo

1. Il prezzo complessivo per il biennio 2020-2021 sarà quello risultante dall'Offerta del Fornitore in risposta alla richiesta del Punto Ordinate.

2. Il prezzo comprende, tra l'altro:

a) l'eventuale garanzia prestata dal produttore e/o dal fornitore e/o da terzi da questi incaricati;

b) le spese e, in generale, tutti gli oneri di trasporto e consegna, gli oneri per la sicurezza;

c) tutti i servizi connessi, quanto indicato nel Capitolato Tecnico-scheda e in generale quanto previsto alle presenti Condizioni generali di contratto;

d) ed un numero minimo di parti di ricambio basiche

3. Il prezzo è da intendersi, ove non sia espressamente indicato il contrario, IVA esclusa. Il prezzo include tutte le altre imposte, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo il Contratto. Le spese relative allo

REGIONE
PIEMONTE

Direzione Agricoltura

Settore Fitosanitario e servizi tecnico - scientifici

fitosanitario@cert.regione.piemonte.it

strumento di pagamento utilizzato dal Soggetto Aggiudicatore (es. spese bancarie di bonifico), così come l'imposta di bollo e di registro del Contratto eventualmente dovute sono da intendersi incluse nel prezzo e restano, pertanto, a carico del Fornitore.

Relativamente all'imposta di bollo e di registro del contratto eventualmente dovute sono da intendersi incluse nel prezzo e se dovute sono a carico dell'affidatario.

4. non sono previste nel prezzo le ulteriori parti di ricambio che si rendesse necessario dover sostituire durante l'esecuzione dell'intervento stesso, le quali verranno conteggiate a consuntivo dal fornitore contraente.

5. Tutti gli obblighi e oneri derivanti al Fornitore contraente dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel prezzo.

6. I prezzi dei Servizi sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico, esso stesso, di ogni relativo rischio e/o alea.

Articolo 8-Bis

Costo -Corrispettivo per le parti di ricambio

Il costo per eventuali parti di ricambio, particolari, che si rendesse necessario dover sostituire durante l'esecuzione dell'intervento verrà conteggiato a consuntivo, fermo restando che la sostituzione delle stesse dovrà essere autorizzata dal committente, su richiesta del tecnico di laboratorio e a fronte di un rapporto di intervento redatto dal tecnico del Fornitore contraente.

Il prezzo delle parti di ricambio sarà quello indicato dal Fornitore contraente.

Il prezzo comprenderà, tra l'altro:

- a) l'eventuale garanzia prestata dal produttore e/o dal fornitore e/o da terzi da questi incaricati;
- b) le spese e, in generale, tutti gli oneri di trasporto e consegna, gli oneri per la sicurezza;

Articolo 9

Fatturazione e pagamenti

1. Il Fornitore contraente nell'arco di ciascuna annualità emetterà una fattura in formato elettronico, previa emissione del verbale di intervento nel quale verranno riportate con precisione tutte le operazioni svolte e le parti di ricambio sostituite attestante la regolare esecuzione del servizio.

2. Il pagamento delle fatture sarà subordinato:

- all'emissione dell'Attestazione della regolare esecuzione del contratto, come indicato all'Art 5 (Verifica di Conformità);
- all'emissione di regolare fattura.

3. Il pagamento del servizio sarà effettuato, entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture ovvero entro quel diverso termine stabilito dal D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i. e conformemente alle modalità previste dalla normativa anche secondaria in materia, sulla base delle fatture inviate in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi.

4. Il Fornitore si impegna, inoltre ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.

5. Rimane inteso che, ove applicabile, si procederà alla ritenuta dello 0,5% ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, da liquidarsi solo al termine del contratto, dopo l'approvazione - da parte dell'Amministrazione Contraente - della verifica di conformità, e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

6. Ove non diversamente previsto dal Contratto, il prezzo verrà fatturato dal Fornitore contraente alla Data di Accettazione della fornitura.

7. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore contraente dovrà contenere, anche in un documento separato da allegare alla stessa, il riferimento all'Ordine ovvero alla Richiesta Di Offerta a cui si riferisce, al CIG (Codice Identificativo Gara), al CUP (Codice Unico Progetto), ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, alla data di prestazione dei Servizi ed alla data del certificato di verifica di conformità positivamente svolta o attestazione di regolare esecuzione, nonché il dettaglio dei Servizi resi (tipo di Servizi, quantità e prezzi unitari) e dovrà essere intestata e spedita all'Amministrazione contraente, all'indirizzo a ciò deputato e nei

REGIONE
PIEMONTE

Direzione Agricoltura

Settore Fitosanitario e servizi tecnico - scientifici

fitosanitario@cert.regione.piemonte.it

termini previsti. La trasmissione della suddetta documentazione è da intendersi prevista a pena di irricevibilità delle fatture e dell'inesigibilità dei relativi crediti.

8. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti percentuali, come previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

9. Rimane inteso che i Punti Ordinanti, prima di procedere al pagamento del corrispettivo verificheranno la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi trova applicazione quanto disposto dall'art. 30, commi 5 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016.

*** Articolo 10

Penali

1. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile al Punto Ordinate ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la prestazione dei Servizi o la sostituzione dei medesimi in caso di esito negativo della verifica di conformità ai sensi dei precedenti artt. 5 e 6, il Fornitore contraente è tenuto a corrispondere al Punto Ordinate una penale pari all'1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Resta inteso che l'importo della penale non potrà superare il 10% dell'importo complessivo del Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del Contratto, il Punto Ordinate potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.

2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore contraente esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Contratto, in tali casi il Punto Ordinate applicherà al Fornitore contraente le predette penali sino al momento in cui il Contratto inizierà ad essere eseguito in modo conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al Fornitore contraente dal Punto Ordinate per iscritto. Il Fornitore contraente dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Punto Ordinate nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Punto Ordinate ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate al Fornitore contraente le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

4. Il Punto Ordinate potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore contraente a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore contraente medesimo.

5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per il Punto Ordinate di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito.

Articolo 11

Responsabilità

1. Il Fornitore contraente si impegna a manlevare e a tenere indenne il Punto Ordinate da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero avanzare nei confronti del Punto Ordinate per danni derivanti dai vizi dei Servizi o dalla mancata e non corretta esecuzione dei servizi connessi e/o accessori.

Articolo 12

Clausola risolutiva espressa

1. Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, il Punto Ordinate potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore contraente per iscritto, e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:

REGIONE
PIEMONTE

Direzione Agricoltura

Settore Fitosanitario e servizi tecnico - scientifici

fitosanitario@cert.regione.piemonte.it

- a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore contraente per l'abilitazione al Mercato Elettronico, o accertamento del fatto che sia venuta meno la veridicità delle suddette dichiarazioni;
 - b) condanna di taluno dei componenti l'organo di amministrazione o dell'amministratore delegato o del direttore generale o del responsabile tecnico del Fornitore contraente, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero assoggettamento dei medesimi alle misure restrittive previste dalla normativa antimafia;
 - c) difformità delle caratteristiche dei Servizi forniti rispetto a quanto indicato dal Contratto;
 - d) violazione del divieto di cessione e/o dei limiti al subappalto del Contratto;
 - d) violazione del divieto di cessione del contratto e/o dei limiti al subappalto;
 - f) violazione dell'art. 15, comma 3, delle presenti Condizioni Generali (violazione dovere riservatezza);
 - g) azioni giudiziarie contro il Soggetto Aggiudicatore di appartenenza del Punto Ordinante per la violazione di diritti di brevetto, autore, marchio e, in generale, di privativa altrui;
 - h) nel caso di cui all'art. 17, comma 2 (Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse) del presente atto;
 - i) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 10, comma 1, delle presenti Condizioni Generali;
 - j) mancato rispetto del termine di Attivazione dei Servizi, che si protragga oltre 20 (venti) giorni, rispetto a quanto indicato nella Richiesta di Offerta.
2. In caso di risoluzione del Contratto, il Fornitore contraente si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità dei Servizi a favore del Punto Ordinante.

Articolo 13

Recesso

1. Il Punto Ordinante ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, mediante comunicazione scritta da inviare al Fornitore contraente, nei casi di:
 - a) giusta causa;
 - b) reiterati inadempimenti del Fornitore contraente, anche se non gravi.
2. La giusta causa ricorre, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore contraente un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione coatta, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore contraente;
 - b) in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti il Soggetto Aggiudicatore di appartenenza del Punto Ordinante, che abbiano incidenza sull'esecuzione del Contratto;
 - c) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto.
3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore contraente dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Punto Ordinante.
4. In caso di recesso si applica quanto previsto all'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016.
5. Il Punto Ordinante potrà recedere per qualsiasi motivo dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore contraente per iscritto, purché tenga indenne il Fornitore contraente delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
6. Resta inteso che in caso di cessazione dell'efficacia del Contratto, per qualsiasi motivo essa avvenga, il Fornitore contraente sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nella prestazione dei Servizi oggetto del Contratto.

Articolo 14

Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore contraente di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

REGIONE
PIEMONTE

DIREZIONE AGRICOLTURA

Settore Fitosanitario e servizi tecnico - scientifici

fitosanitario@cert.regione.piemonte.it

2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore contraente degli obblighi di cui al presente articolo, il Punto Ordinante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto.

3. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore contraente nei confronti del Soggetto Aggiudicatore nel rispetto dell'art. 115, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 18 delle presenti Condizioni Generali.

Articolo 15

RISERVATEZZA E PROPRIETA' DEI DATI

1. Il Fornitore contraente ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni compresi i dati tecnici, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

3. Il Fornitore contraente è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai commi 1 e 2, il Punto Ordinante/Soggetto Aggiudicatore ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore contraente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Punto Ordinante/Soggetto Aggiudicatore.

5. Il Fornitore contraente potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore contraente medesimo a gare e appalti.

Articolo 16

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 GDPR 2016/679

- I dati personali forniti dall'operatore economico/fornitore contraente alla Regione Piemonte Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)";
- i dati personali riferiti all'operatore economico/fornitore contraente verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità e per lo svolgimento delle fasi e delle attività preliminari alla stipulazione del contratto inerente il "Servizio biennale di manutenzione, riparazione e recupero funzionale di sistemi di Cromatografia Ionica Thermo Dionex DX500 "; per una corretta gestione contrattuale e per adempiere a tutti gli obblighi di legge e per le finalità amministrative previste dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i, tali dati saranno comunicati alla Regione Piemonte Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici;
- i dati personali riferiti all'operatore economico/Fornitore contraente saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
- in riferimento al comma 3 del presente articolo, nell'ambito del servizio oggetto delle presenti condizioni particolari di contratto, i soggetti preposti al trattamento dei dati personali, ai quali saranno comunicati potrebbero appartenere alle seguenti categorie:



Direzione Agricoltura

Settore Fitosanitario e servizi tecnico - scientifici

fitosanitario@cert.regione.piemonte.it

1. dipendenti pubblici e collaboratori incaricati del trattamento per la gestione delle pratiche relative al rapporto contrattuale che si andrà ad instaurare;
 2. istituti di credito per le operazioni di incassi e pagamenti;
 3. soggetti esterni per eventuali attività da svolgere legate alla perfetta esecuzione delle obbligazioni contrattuali;
 4. corrieri, spedizionieri e depositari ed altra società di servizi funzionali allo svolgimento del rapporto contrattuale;
 5. altre autorità e/o amministrazioni pubbliche per l'adempimento di ogni obbligo di legge;
- il conferimento dei dati ed il relativo trattamento sono funzionali all'esecuzione del rapporto contrattuale intercorrente con la Regione Piemonte Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici . Un eventuale rifiuto di conferire i dati personali, pertanto, comporterà l'impossibilità di iniziare o proseguire il rapporto contrattuale con la Regione Piemonte - Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici;
 - i dati riferiti all'operatore economico/fornitore contraente resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
 - i dati personali riferiti all'operatore economico/fornitore contraente sono conservati, per il **periodo illimitato** (secondo quanto previsto dal piano di fascicolazione e conservazione dell'Ente – Regione Piemonte);
 - i dati personali riferiti all'operatore economico/fornitore contraente non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
 - i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it piazza Castello 165, 10121 Torino;
 - il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Dirigente Responsabile pro-tempore del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici e domiciliato presso la sede operativa del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici - via Livorno, 60 10100 Torino;
 - il Responsabile esterno del trattamento dei dati personali è il CSI-Piemonte (comunicazione@csi.it - protocollo@cert.csi.it);
 - l'operatore economico/Fornitore contraente potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente

ART. 17

OBBLIGHI IN CAPO AL FORNITORE CONTRAENTE IN MATERIA DI DATI PERSONALI

1. Con la sottoscrizione del Contratto, il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna a sua volta ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, per le finalità descritte nell'informativa, come sopra richiamata.
2. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore contraente si impegna ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni

REGIONE
PIEMONTE

Direzione Agricoltura

Settore Fitosanitario e servizi tecnico - scientifici

fitosanitario@cert.regione.piemonte.it

generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

3. In ragione dell'oggetto del Contratto, ove il Fornitore contraente sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato dal Soggetto Aggiudicatore "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; in tal caso, il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile del trattamento da parte del Soggetto Aggiudicatore, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dal Fornitore contraente nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti. Il Fornitore contraente si impegna a comunicare al Soggetto Aggiudicatore i dati inerenti al proprio Titolare del trattamento e comunicare i nominativi del personale autorizzato al trattamento del trattamento dei dati personali;
4. Nel caso in cui il Fornitore contraente violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o nel caso di nomina a Responsabile, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, il Soggetto Aggiudicatore diffiderà il Fornitore contraente ad adeguarsi assegnandogli un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato; in caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, il Soggetto Aggiudicatore in ragione della gravità potrà risolvere il contratto o escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
5. Il Fornitore contraente si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.

ART. 18 –

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC)

Le parti si impegnano ad osservare quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della Corruzione (PTPC) 2019-2021 nonché il Programma per la trasparenza e l'integrità, approvate con DGR n. 1-8910 del 16 maggio 2019 (consultabile al sito <http://trasparenza.regione.piemonte.it/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza>), in attuazione della Legge 190/2012, per ciò che riguarda in particolare le seguenti Misure di prevenzione obbligatorie:

- la Misura 8.1.2 (Codice di comportamento);
- la Misura 8.1.7 (Svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage; revolving doors) (art. 53 comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001);
- la Misura 8.1.11 (Protocolli di legalità o patti di integrità).

Articolo 19

Tracciabilità dei flussi finanziari e ulteriori Clausole risolutive espresse

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore contraente si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle presenti Condizioni generali, o nelle Condizioni Particolari di Contratto, si conviene che, in ogni caso, i Punti Ordinanti, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore contraente, i singoli contratti nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.

REGIONE
PIEMONTE

Direzione Agricoltura

Settore Fitosanitario e servizi tecnico - scientifici

fitosanitario@cert.regione.piemonte.it

136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.) n. 4 del 7 luglio 2011.

3. Il Fornitore contraente, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

4. Il Fornitore contraente, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., è tenuto a darne immediata comunicazione al Punto Ordinante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.

5. Il Fornitore contraente, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. Il Punto ordinante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge.

6. I Punti Ordinanti provvederanno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.) n. 4 del 7 luglio 2011 al momento della della Richiesta Di offerta all'indicazione sulla medesima Richiesta Di Offerta del CIG (Codice Identificativo Gara) e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, del CUP (Codice Unico di Progetto), precedentemente richiesti, ai sensi dell'art. 3 comma 6 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

7. Il Fornitore contraente sarà tenuto a comunicare al Punto Ordinante, entro e non oltre 7 giorni dalla stipula del Contratto, i dati afferenti al Conto Bancario o Postale dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei flussi finanziari relativi al contratto stipulato nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente del Fornitore contraente dedicato/i.

8. Il Fornitore contraente è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

9. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.) n. 4 del 7 luglio 2011, il Fornitore contraente, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato e, in generale, al rispetto delle prescrizioni stabilite dalla normativa applicabile e dall'A.N.A.C..

Articolo 20

Subappalto

1. Nel caso in cui il Fornitore contraente si sia avvalso, in sede di offerta, della facoltà di subappaltare le prestazioni oggetto del Contratto, si applicano le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto indicati nei successivi commi.

2. Il Fornitore contraente è responsabile dei danni che dovessero derivare al Punto Ordinante, al Soggetto Aggiudicatore contraente e/o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

3. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti dalla Richiesta di Offerta, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

4. Il Fornitore contraente si impegna a depositare presso il Punto Ordinante, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di

REGIONE
PIEMONTE

Direzione Agricoltura

Settore Fitosanitario e servizi tecnico - scientifici

fitosanitario@cert.regione.piemonte.it

subappalto il Fornitore contraente deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti per l'appaltatore principale, nonché quelli previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate.

5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore contraente, il quale rimane l'unico e solo responsabile della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

6. Il Fornitore contraente si obbliga a manlevare e tenere indenne il Punto Ordinante e il Soggetto Aggiudicatore contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

7. Il Fornitore contraente si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati inadempimenti dell'impresa subappaltatrice; in tal caso il Fornitore contraente non avrà diritto ad alcun indennizzo né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

8. Il Fornitore contraente si obbliga, nell'ambito dell'attività di verifica di cui all'art. 105, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposte al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il Fornitore contraente non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, il Punto Ordinante o il Soggetto Aggiudicatore contraente potranno sospendere il successivo pagamento a favore dello stesso fornitore.

9. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

10. In caso di inadempimento da parte del Fornitore contraente agli obblighi di cui ai precedenti comma, il Punto Ordinante o il Soggetto Aggiudicatore contraente potranno risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

11. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, in Punto Ordinante annullerà l'autorizzazione al subappalto.

12. Resta fermo che il Punto Ordinante procederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite al ricorrere delle ipotesi di cui all'art. 105 comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016.

13. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 21

Foro competente – Controversie

Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva è quella del Foro di Torino.

Per Accettazione il Fornitore
Contraente
Firmato Digitalmente

** Il cliente accetta integralmente ed esplicitamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, che lo strumento suindicato versa in uno stato di obsolescenza per il quale non si può o potrà garantire la reperibilità delle parti di ricambio né, conseguentemente, la tempistica di intervento né la risoluzione del guasto. Tutto ciò premesso e stante la piena conoscenza di quanto sopra richiamato, il cliente ha richiesto espressamente di inserire il suddetto strumento nell'elenco delle apparecchiature da porre sotto contratto di assistenza tecnica. Pertanto si precisa che, in caso di rottura, anche nell'ambito della sola visita di manutenzione preventiva, qualora lo strumento sopra indicato non risultasse più riparabile, non potrà essere richiesto alcun tipo di rimborso né di risarcimento di alcun tipo o natura.

*** In Deroga all'Art. 10, dato lo stato di obsolescenza dello strumento, non verranno accettate penali per eventuali ritardi relativamente alle tempistiche di manutenzione

Per Accettazione

La Stazione Appaltante (Il Cliente)

il R.U.P Drssa Luisa Ricci

Mercato Elettronico della P.A.
Trattativa con un unico Operatore Economico

STIPULA RELATIVA A:

Numero Trattativa	1187963
Descrizione	Servizio di manutenzione e assistenza tecnica su Thermo Dionex DX 500
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	Z722B44219
CUP	non inserito

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

Nome Ente	REGIONE PIEMONTE
Codice Fiscale Ente	80087670016
Nome Ufficio	FITOSANITARIO E SERVIZI TECNICO SCIENTIFICI
Indirizzo Ufficio	Piazza Castello 165 10122 TORINO (TO)
Telefono / FAX Ufficio	0114321482 / -
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	F7XJX1
Punto Ordinante	LUISA RICCI / [REDACTED]
Soggetto stipulante	LUISA RICCI / [REDACTED]

FORNITORE CONTRAENTE

Ragione o Denominazione Sociale	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA
Codice Identificativo Operatore Economico	07817950152
Codice Fiscale Operatore Economico	07817950152
Sede Legale	STRADA RIVOLTANA 20090 RODANO (MI)
Telefono	0295059530
Posta Elettronica Certificata	ITROD-UFFICIOGARE.SID.IT@THERMOFISHER.COM
Tipologia impresa	Società per Azioni
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	07817950152
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	2/19/96 12:00 AM
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	MI
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.IIMILANO.CONTR@AGENZIAENTRATE.IT;
CCNL applicato / Settore	ADDETTI INDUSTRIA CHIMICA E CHIMICO- FARMACEUTICA / CHIMICO

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

SERVIZI

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT88N0310433400000000770008
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	Sig. Massimo Venturelli [REDACTED] Sig. Augusto Vergani C.F. [REDACTED] Maurizio Rollo, C.F. [REDACTED]

() salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula*

DATI DELL'OFFERTA ACCETTATA

Identificativo univoco dell'offerta	716051
Offerta sottoscritta da	MAURIZIO ROLLO
email di contatto	ITROD-UFFICIOGARE.CMD.IT@THERMOFISHER.COM
Offerta presentata il	21/02/2020 12:56
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	30/06/2020 18:00

Contenuto tecnico dell'Offerta

Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Contenuto economico dell'Offerta

Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Unità di misura dell'Offerta Economica	Prezzo a corpo (Importo da ribassare: 8.400,00 EURO)
Valore dell'offerta economica	8.330,00 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:	<i>(non specificato)</i>
Costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016:	EURO 21,00

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Dati di Consegna	VIA LIVORNO N. 60, C/O ENVIRONMENT PARK PALAZZINA A2L TORINO TORINO - 10144 (TO) PIEMONTE
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIA LIVORNO N. 60, C/O ENVIRONMENT PARK PALAZZINA A2L TORINO TORINO - 10144 (TO) PIEMONTE
Termini di Pagamento	30 GG Data Accertamento Conformità Merci / Servizi

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta l'Offerta sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla Trattativa diretta e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall' Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE